



Regione del Veneto



Università degli Studi di Padova

ACCORDO DI SERVIZIO

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – CENTRO SERVIZI
INFORMATICI DI ATENEO

PER L'OSPITALITÀ E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
DISASTER RECOVERY DELLA REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279, in persona del _____, nato il _____ (di seguito denominata “Regione” o anche “Amministrazione Regionale”)

E

Università degli Studi di Padova – Centro Servizi Informatici di Ateneo, con sede in Padova, Via San Francesco 11, c.f. 80006480281, p.i. 00742430283, in persona del _____, nato il _____ (di seguito denominata “Università”)

Università e Regione, di seguito, sono congiuntamente definite anche le “Parti” e, singolarmente, “Parte”

PREMESSO CHE

- 1) In data 01/12/2008 si stipulava tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova una Convenzione quadro per lo sviluppo di sistemi informativi e telematici nel territorio della Regione del Veneto.
- 2) In attuazione della sopra citata Convenzione Quadro, si stipulava in data 01/01/2009 sino al 31/12/2014 tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova un Accordo di Servizio per l’ospitalità e la gestione del servizio di Disaster Recovery della Regione del Veneto.
- 3) In attuazione della sopra citata Convenzione Quadro, si stipulava in data 01/01/2009 sino al 30/11/2015 tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova un Accordo di Servizio per la realizzazione di un Elenco di degli Internet service provider accreditati;
- 4) Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono disciplinati dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 5) L’Università degli Studi di Padova, a seguito di richiesta, ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nella collaborazione avviata nell’ambito della sopra citata Convenzione Quadro, mediante la stipulazione di un nuovo Accordo di Servizio per l’ospitalità e la gestione del servizio di Disaster Recovery della Regione del Veneto.

Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova - Centro Servizi Informatici di Ateneo per garantire l’ospitalità e la gestione del servizio di Disaster Recovery della Regione del Veneto, costituito dall’insieme delle apparecchiature elencate nell’allegato 1) “Elenco server” e nell’allegato 2) “Elenco apparati di rete”.



Art. 3 – Responsabili

Il responsabile del progetto per l'Università è il Direttore pro tempore del Centro Servizi Informatici di Ateneo.

Il referente per la Regione è il Direttore Regionale pro tempore della Sezione Sistemi Informativi.

Art. 4. - Obblighi dell'Università

L'Università si impegna a:

- ospitare il servizio "Disaster Recovery" presso i locali ubicati in Padova, Galleria Spagna, 28 - VI piano, all'interno dei locali tecnologici 6.05 e 6.06 identificati "Disaster Recovery Regione del Veneto" (allegato 3 Locali);
- gestire in modo efficiente l'infrastruttura necessaria al Disaster Recovery, per quanto attiene agli ambienti tecnologici predisposti, salvo guasti e/o eventuali interventi di manutenzione straordinaria, da concordare preventivamente con Regione del Veneto;
- garantire l'utilizzo dell'impiantistica necessaria per l'accesso ai server di Regione ospitati;
- ottemperare quanto statuito all'art. 5 della presente convenzione in ordine all'"Accesso ed uso dei locali".

Art. 5 - Accesso ed uso dei locali

L'Università si impegna a garantire l'accesso al personale della Regione o quello da essa espressamente autorizzato, nei locali identificati all'art. 4) della presente convenzione per 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana.

La richiesta di accesso va fatta via posta elettronica a staff@vsix.it o al numero telefonico del gruppo di reperibilità (n. 331.620.9590) in caso di attività urgenti extra orario o giorni festivi/prefestivi. Per quest'ultime il reperibile di turno sarà presente nel sito entro un'ora dalla chiamata, ma la risposta è immediata, salvo cause di forza maggiore quali, incendio, esplosioni, atti vandalici, terremoto, scioperi e di qualsiasi altra natura imprevedibile ed eccezionale.

L'Università garantirà il controllo fisico e logico degli accessi alle aree comuni ed ai locali identificati all'art. 4 della presente convenzione, attraverso opportuni sistemi di controllo accessi, affinché la Regione abbia garanzia di accedere in modo esclusivo alle proprie apparecchiature in base alle esigenze di sicurezza presenti e alle funzionalità cui è adibito il locale.

Il controllo fisico comprende le seguenti funzioni: rilevazione fumi e incendio, rilevazione allagamento, impianto di spegnimento incendio, impianto di videosorveglianza con memorizzazione delle immagini, impianto radar di rilevazione presenze, lettori di badge di accesso locali con memoria del traffico, lettore di badge e tastiera alfanumerica di accesso principale con memoria del traffico, memoria di rendicontazione degli accessi in tutti i locali controllati, servizio di vigilanza asservita da radio allarme e ronde, servizio di teleallarme mediante combinatore telefonico. A tal fine l'Università si impegna a fornire al personale "regionale" autorizzato i dispositivi necessari per accedere ai sottosistemi a garanzia della sicurezza.

Il controllo logico consiste in un adeguato sistema di autorizzazione basato sulla identificazione/lettura di appositi token che permettono l'accesso solo a chi è formalmente autorizzato in base al proprio ruolo e funzioni assegnate e utilizza per l'accesso il relativo token.

Pertanto l'accesso alle aree e ai locali tecnici avverrà attraverso dispositivi, strettamente personali, che attivano l'apertura della porta di ingresso solo se i dati memorizzati nel dispositivo sono compresi nel data base dei permessi per quel locale.

L'Università si impegna ad effettuare su richiesta la rendicontazione degli accessi registrati ai locali e/o alle apparecchiature di proprietà regionale con cadenza mensile.



Art. 6 - Obblighi della Regione

Regione provvederà all'assistenza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software delle apparecchiature di proprietà site nei locali sopra identificati. Il personale "regionale", pertanto, espressamente autorizzato, potrà accedere ai locali della server farm secondo le modalità indicate all'art. 5 della presente convenzione, per attività di installazione, collaudo, modifica, controllo, aggiornamento dei contenuti dei server, e/o delle altre apparecchiature di proprietà e di qualsiasi altra attività necessaria per il funzionamento corretto dei server e/o delle altre apparecchiature di proprietà.

Regione si impegna, inoltre, al rispetto di tutte le regole previste all'art. 5 "Accesso ed uso dei locali" della presente convenzione, che favoriscono un corretto utilizzo delle risorse e degli spazi comuni.

Art. 7 - Sospensione della prestazione

L'Università non potrà interrompere la prestazione del servizio se non in presenza di motivati problemi di sicurezza, dandone comunicazione tempestiva alla Regione del Veneto.

Nessuna delle parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosioni, atti vandalici, terremoto, scioperi e di qualsiasi altra natura imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.

Art. 8 - Garanzia e responsabilità

L'Università garantisce una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni derivanti a cose e/o persone, escluse le apparecchiature di proprietà della Regione, all'interno del locale adibito ad ospitare le apparecchiature della Regione per la conduzione del servizio di cui all'art.2 e dei luoghi comuni di accesso.

La Regione garantisce il valore delle apparecchiature e dei dati ospitati presso i locali di cui all'art.4, con apposita polizza assicurativa "all risks elettronica".

Art. 9 - Modifiche contrattuali

Il presente contratto non può essere modificato se non con l'accordo delle parti e a mezzo dell'atto scritto.

Art. 10 - Criticità e risoluzione dei problemi

Le parti convengono che ogni criticità e/o problema verrà affrontato e risolto di comune accordo e nel minor tempo possibile.

Art. 11 - Assicurazione e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale.

L'Università garantisce che il personale universitario eventualmente impegnato nelle attività oggetto del presente contratto è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Regione analogamente garantisce che il proprio personale o quello da essa espressamente autorizzato eventualmente impegnato nelle attività oggetto del presente contratto è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 12 - Obbligo di Segretezza

L'Università e la Regione considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 13 - Risoluzione

Le parti si riservano la facoltà di chiedere la risoluzione del presente accordo in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di entrambi i contraenti.

In particolare qualora venisse riscontrato l'inadempimento di obblighi contrattuali ovvero un'esecuzione dell'accordo difforme dalle condizioni stabilite o non a regola d'arte, le Parti si



conformeranno a tali condizioni (indicando le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione etc.) entro il termine perentorio di 60 giorni decorso il quale l'accordo si intenderà automaticamente risolto.

Art. 14 - Corrispettivo

All'Università degli Studi di Padova – Centro Servizi Informatici di Ateneo sarà riconosciuto, a titolo di ristoro spese, un importo calcolato sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e documentati dal Centro Servizi Informatici di Ateneo dell'Università di Padova e che viene stimato per l'anno 2015 in Euro 149.778,00 comprensivo di IVA.

L'importo annuale del canone verrà corrisposto in 2 rate semestrali anticipate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

I pagamenti verranno accreditati sul c/c bancario in Tesoreria Unica presso Banca d'Italia, n. contabilità speciale n. 037174.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole richieste. Eventuali contestazioni interrompono detti termini.

Art. 15 - Durata

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016.

Art. 16 – Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno due mesi. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università, sulla base del servizio effettivamente erogato.

Art. 17 - Controversie

Regione e Università si impegnano sino ad ora a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta sarà devoluta al Foro di Padova.

Art. 18 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 19 – Comunicazioni

Le comunicazione inerenti alla presente convenzione saranno indirizzate ai Responsabili interessati.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Venezia Padova, lì _____

Per Regione del Veneto	Per Università degli Studi di Padova





b9ab79a4

